

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

nell'interesse della Dott.ssa **SILVIA TOSSINI** (C.F. TSSSLV84D70H501p) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Di Lullo (C.F. DLLMRC75D22H501W - pec marcodilullo@ordineavvocatiroma.org - fax 06.32212296) e Francesco Coronidi (C.F. CRNFNC84M12H501G - pec: francesco.coronidi@ordineavvocatiroma.org - fax: 06.3212296) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, M&D Studio Legale in Roma, Via Michele Mercati n. 51, giusta delega allegata al presente atto

**contro**

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE**, in persona del legale rappresentante p.t.;

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del legale rappresentante p.t.;

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del legale rappresentante p.t.;

**e nei confronti**

- del Dott. **Alessandro Zagarella**;
- della Dott.ssa **Silvia Sopranzetti**;
- della Dott.ssa **Corinna Tarlantini**;

**per l'annullamento, previa sospensione degli effetti**

- del DPCM del 28 luglio 2025 pubblicato in data 31 luglio 2025 con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del IX Corso-concorso

selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 nella parte in cui richiama e applica *“la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l’elenco dei vincitori del concorso e dell’indicazione dell’amministrazione assegnata ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”* (doc. 1);

- del Decreto del Presidente della SNA n. 132/2025 con il quale è stata adottata la Graduatoria finale del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici (doc. 2);

- del Decreto del Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 con il quale è stata approvata la Graduatoria successiva all’esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso concorso (doc. 3);

- del Decreto del Presidente della SNA n. 126/2024 recante *“9° Corso concorso per l’accesso alla carriera dirigenziale - norme relative agli allievi”* (doc. 4);

- della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 2072-P del 19/03/2025 (doc. 5);

- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 038834 del 2 settembre 2025 recante la trasmissione, per la sottoscrizione, del contratto individuale di lavoro, con decorrenza 10 settembre 2025 (doc. 6);

- dell’atto recante la presa di servizio della Dott.ssa Silvia Tossini in qualità di dirigente di seconda fascia presso il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti (doc. 7);

- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto

\* \* \*

### **FATTO**

1.- Con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (d'ora innanzi "SNA") del 20 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022 (doc. 8), veniva bandito il concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso - concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

2. - Al suddetto concorso partecipava la Dott.ssa Silvia Tossini, funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, odierna ricorrente che, all'esito dello svolgimento delle prove preselettive, scritte e orali, si collocava in posizione utile in graduatoria e pertanto veniva ammessa allo svolgimento del menzionato IX corso – concorso.

3.- Ai fini di una migliore esposizione della vicenda è opportuno sin da subito richiamare la disciplina normativa relativa allo svolgimento del corso - concorso, successivo al superamento del surrichiamato concorso pubblico, ed in particolare gli artt. 12 ss. del D.P.R. n. 272/2004, che prevedono:

a) una prima fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi (art. 12) all'esito della quale, se gli allievi hanno conseguito *"nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso"* (art. 13, comma

1);

b) una seconda fase di formazione specialistica della durata di quattro mesi, nel corso della quale si svolge un periodo di formazione specialistica presso le Amministrazioni i cui posti sono stati messi a bando, alle quali gli "allievi" vengono assegnati *"sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito"* (art. 14, comma 1) stilata sulla base dell'esame conclusivo della fase di formazione generale ex art. 13;

c) alla conclusione di tale periodo di formazione specialistica, *"gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento"* (art. 14, comma 2);

d) a seguito dell'esito dell'esame finale viene adottata dal Presidente della SNA la graduatoria dei vincitori che è approvata *"con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"* (art. 15, comma 1).

e) conseguentemente, *"la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione"* (art. 15, comma 2, sottolineature nostre, n.d.r.).

3.1- L'articolo 12 del DPR n. 272/2004 statuisce inoltre che *"con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della*

*valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale”;*

Con riferimento al IX corso-concorso tali modalità sono state stabilite rispettivamente con:

- i. il decreto della Presidente della SNA del 9 luglio 2024, n. 126, con il quale è stato approvato il regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del IX corso-concorso, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 272/2004 (doc. 4);
- ii. il decreto della Presidente della SNA del 10 febbraio 2025, n. 22, con il quale sono state definite le modalità di svolgimento dell'esame a conclusione del periodo di formazione generale del IX corso-concorso per la formazione dirigenziale (doc. 9);
- iii. il decreto della Presidente della SNA del 4 giugno 2025, n. 101, con il quale sono state definite le modalità di svolgimento dell'esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica del IX corso-concorso per la formazione dirigenziale (doc. 10);

3.2- In buona sostanza, dal combinato disposto delle disposizioni di cui al DPR n. 272/2004 sopra richiamate, ne deriva che, dopo lo svolgimento della fase di formazione generale, gli “allievi”, sulla base del punteggio conseguito, vengono collocati in una graduatoria (intermedia) di merito che individua gli “allievi” che proseguono nello svolgimento del corso - concorso in numero pari ai posti da dirigente messi a concorso.

È bene al riguardo evidenziare che il concorso pubblico di ammissione viene bandito per un numero di posti superiore a quello dei posti di dirigenti messi a concorso (nel caso di specie “352” allievi per il reclutamento di “294” dirigenti, come specificato nel bando di concorso).

Gli allievi che superano tale prima fase di formazione generale svolgono una fase di formazione specialistica presso le Amministrazioni i cui posti sono messi a concorso, alle quali sono assegnati sulla base delle preferenze indicate dai medesimi allievi nell'ordine di cui alla graduatoria (intermedia) di merito di cui sopra, stilata all'esito dell'esame della prima fase di formazione generale.

Dopo lo svolgimento della fase di formazione specialistica, i candidati che presentano i requisiti previsti dalla disciplina attuativa (in termini di verifica positiva sul rispetto del tasso di assenze consentite, stabilito in numero percentuale massimo sui 12 mesi di corso-concorso, e di trasmissione alla SNA di un elaborato scritto, c.d. project work, relativo all'attività svolta durante la fase di formazione specialistica) sono ammessi, con apposito decreto del Presidente della SNA, a sostenere l'esame finale, di fronte a Commissione appositamente nominata, con attribuzione del relativo punteggio, stabilito dall'articolo 14, comma 2, ai fini del superamento, in un minimo di 80 punti su 100.

Sulla base di tale risultato, viene stilata la graduatoria finale dei "vincitori" del concorso che è approvata con DPCM e sottoposta agli organi di controllo per la registrazione, di cui viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Successivamente, la Presidenza del Consiglio provvede all'assegnazione dei vincitori alle Amministrazioni di destinazione.

3.3.- È quindi evidente che l'Amministrazione di destinazione finale, ovvero quella presso la quale i "vincitori" di concorso sono immessi nei ruoli, deve essere necessariamente individuata, tenuto conto dell'ordine delle preferenze espresse da ciascun "vincitore" e dei titoli di preferenza dichiarati, *ex* articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, in forza dell'ordine di posizionamento nella graduatoria finale.

4.- Anche se tale circostanza sembra pacifica e del tutto ragionevole e coerente con i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., oltre che con il richiamato D.P.R. n. 272/2004, nulla di ciò è accaduto.

Inopinatamente, infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito del DPCM di approvazione della graduatoria finale ha provveduto all'assegnazione definitiva "dei vincitori" alle Amministrazioni di destinazione, sulla base delle preferenze espresse dagli "allievi" nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, ma in forza del posizionamento dagli stessi conseguito nella graduatoria (intermedia) di merito, così di fatto vanificando lo svolgimento della seconda fase di formazione specialistica e conseguentemente privando di qualsiasi valore il successivo esame finale e la connessa valutazione e, da ultimo, la graduatoria finale.

4.1.- A tal riguardo si rappresenta che ciò è accaduto nel IX corso-concorso, ed in particolare alla Dott.ssa Silvia Tossini, che, a seguito della valutazione continua, conseguiva una media di 94,33 punti e pertanto veniva ammessa all'esame conclusivo della fase di formazione generale (cioè a dire la prima fase di formazione del corso - concorso).

4.2.- All'esito del suddetto esame conclusivo della formazione generale di cui all'art. 13, D.P.R. n. 272/2004 la Dott.ssa Tossini conseguiva un punteggio di 89 punti, collocandosi al 93° posto della relativa graduatoria (intermedia) di merito, approvata con il decreto della Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 recante "*la graduatoria dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso*" (doc. 3), e veniva quindi ammessa alla fase successiva, unitamente ad altri n. 157 candidati.

4.2..1- A seguire, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota pubblicata sul portale INPA del 10 marzo 2025, chiedeva, ex articolo 14,

comma 1, *“ai candidati di indicare l'ordine di preferenza delle amministrazioni sottoelencate”* e ciò *“al fine di provvedere all'assegnazione degli allievi del 9° corso-concorso SNA alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272”* (doc. 11).

A fronte di tale comunicazione, la Dott.ssa Tossini, con modulistica presentata sul portale INPA, in data 14 marzo 2025, esprimeva le proprie preferenze indicando, per quanto rileva in questa sede, al primo posto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al terzo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e via di seguito le altre Amministrazioni i cui posti erano a bando (doc. 12).

4.2.2.- Scaduto il termine previsto per l'espressione delle preferenze da parte degli "allievi", il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. 2072-P del 19/03/2025 - in luogo di provvedere, ex art. 14, comma 1, D.P.R. n. 272/2004, all'assegnazione degli "allievi" alle Amministrazioni *“per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi”* (art. 14, comma 1, D.P.R. n. 272/2004) - ha trasmesso alla SNA *“il prospetto contenente dei nominativi dei vincitori del concorso indicato in oggetto comprensivo dell'indicazione dell'Amministrazione assegnata”* (sottolineatura nostra, ndr), qualificando gli “allievi” che stavano ancora svolgendo il corso - concorso come "vincitori del concorso"!

4.3.- Con tale nota, la Dott.ssa Tossini veniva assegnata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e ivi svolgeva il periodo di formazione specialistica.

4.4.- Terminata la suddetta fase di formazione specialistica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Dott.ssa Tossini presentava, in conformità a quanto previsto dal decreto n. 126/2024 del

Presidente della SNA, un elaborato scritto (c.d. project work) e, sulla base della trasmissione del suddetto elaborato e della verifica positiva sul tasso di assenze, veniva ammessa con decreto n. 110/2025 del Presidente della SNA (doc. 13), a sostenere la prova d'esame finale del IX corso-concorso, a fronte di Commissione appositamente nominata con DPCM del 15 aprile 2025.

4.5- All'esito dell'esame finale la Dott.ssa Tossini conseguiva il punteggio di punti 91 ed era collocata al 73° posto della graduatoria finale dei "vincitori" del concorso adottata con Decreto del Presidente della SNA n. 132/2025 del 16 luglio 2025 (doc. 2) e successivamente approvata con DPCM del 28 luglio 2025 (doc. 1), pubblicato in data 31 luglio 2025, debitamente registrato dagli organi di controllo, scalando quindi di n. 20 posizioni rispetto alla posizione n. 93°, conseguita nella graduatoria (intermedia) di merito.

5.- Tuttavia, a seguito dell'approvazione della sopra richiamata *"graduatoria dei vincitori del IX corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di n. 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici"*, la Dott.ssa Tossini non è stata assegnata dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'Amministrazione di destinazione sulla base del posizionamento acquisito nella suddetta graduatoria finale e delle preferenze già dalla stessa indicate sul portale InPA e dei titoli di preferenza, di cui all'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, nuovamente riconfermati (e che, come meglio dettagliato di seguito, avrebbe dovuto essere il Ministero dell'Economia e delle Finanze) ma, con nota prot. n. 0038834 del 02/09/2025 (doc. 6), l'odierna ricorrente è stata contattata per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la correlata presa di servizio, a partire dal 10 settembre 2025, dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti, cioè dall'Amministrazione presso la quale la medesima Dott.ssa Tossini ha effettuato, in qualità di "allieva" del corso concorso - e non di "vincitrice" del medesimo - la fase di formazione specialistica sulla base della graduatoria (intermedia) adottata all'esito del (primo) esame effettuato a conclusione della fase di formazione generale di cui all'art. 13, D.P.R. n. 272/2004.

5.1.- A tale proposito, si rileva infatti la seguente anomalia nella procedura di assegnazione, in quanto la dott.ssa Silvia Tossini, come già indicato, pur avendo conseguito in sede di esame finale un punteggio pari a 91/100, e collocandosi nella graduatoria finale - anche in virtù dei titoli di preferenza presentati, di cui all'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 - nella posizione n. 73, non è stata assegnata al Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Amministrazione indicata come prima scelta), nonostante la medesima si sia collocata, in posizione più elevata rispetto ad altri tre "vincitori" di concorso, dott.ssa Tarlantini Corinna (posizione 74°), dott. Feoli Alessio (posizione 81°), dott.ssa Sopranzetti Silvia (posizione 102°), i quali - essendo stati assegnati, con la sopra richiamata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 2072-P del 19/03/2025 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dello svolgimento del periodo di formazione specialistica di quattro mesi, previsto dall'articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 272/2004, sulla base della collocazione conseguita nella graduatoria (intermedia) di merito - sono stati successivamente chiamati dalla medesima Amministrazione per la sottoscrizione del contratto, presa di servizio e conseguente immissione nei ruoli, in data 8 settembre 2025, pur essendosi collocati nella graduatoria finale in posizione subordinata rispetto all'odierna ricorrente.

In forza della posizione assunta dalla dott.ssa Silvia Tossini nella graduatoria finale e delle preferenze espresse dalla stessa in data 14 marzo

2025, sul Portale INPA - che vedono come prima scelta indicata il Ministero dell'Economia e delle Finanze - la dott.ssa Silvia Tossini avrebbe quindi dovuto essere assegnata al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale prima preferenza indicata, ai fini della successiva immissione nei ruoli.

6.- In ogni caso, sebbene tale anomalia sia stata anche segnalata tempestivamente dall'odierna ricorrente, con diffida trasmessa via pec in data 4 agosto 2025 (doc. 14), indirizzata, oltre che alle Amministrazioni resistenti, anche a tutte le Amministrazioni di destinazione finale, tenuto conto del comportamento omissivo del Dipartimento della Funzione Pubblica, la Dott.ssa Tossini, a seguito della richiamata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 0038834 del 02/09/2025 (doc. 6), ha sottoscritto "con espressa riserva" (doc. 15) il contratto di lavoro con il suddetto Ministero e ha preso servizio in data 10 settembre 2025.

L'operato dell'Amministrazione, nella parte in cui non ha tenuto conto della graduatoria finale ai fini dell'assegnazione dei vincitori del corso - concorso alla sede di servizio è del tutto illegittimo per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12, 13, 14 e 15, D.P.R. N. 272/2004. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA', ARBITRIO.**

Come anticipato in punto di fatto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e la SNA, in maniera del

tutto illegittima, hanno ritenuto che l'assegnazione alle Amministrazioni di destinazione dei “vincitori” del IX corso-concorso dovesse avvenire non sulla base della collocazione dei medesimi vincitori nella graduatoria finale di cui all'art. 15, D.P.R. n. 272/2004, approvata con DPCM del 28 luglio 2025, pubblicato in data 31 luglio 2025, debitamente registrato dagli organi di controllo, bensì sulla base della collocazione degli "allievi" del corso-concorso nella graduatoria (intermedia) adottata con decreto della Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40, all'esito dell'esame (anch'esso intermedio) svolto dopo la (prima) fase di formazione generale, di cui all'art. 13, D.P.R. n. 272/2004.

1.- Tale operato conduce ad esiti in primo luogo in contrasto con la disciplina di cui al D.P.R. n. 272/2004.

In particolare, infatti, come anticipato in punto di fatto:

a) il D.P.R. n. 272/2004 ha disciplinato le tre fasi (formazione generale / formazione specialistica ed esame finale) rispettivamente in tre distinti articoli;

b) l'articolo 13 disciplina espressamente e unicamente l'esame conclusivo della fase di formazione generale, che non può sostituire nelle sue funzioni l'esame finale disciplinato dall'articolo 14, comma 2, previsto all'esito della ulteriore fase di formazione specialistica, che rappresenta l'ultimo passaggio prima della fine della procedura concorsuale scandita dalla graduatoria finale, approvata con DPCM, che decreta i vincitori di concorso e prevista dall'articolo 15 comma 1;

c) la graduatoria (intermedia) di merito formata all'esito dell'esame di formazione generale recante testualmente “*la graduatoria dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso*” – che non è stata oggetto di approvazione con DPCM, né oggetto di pubblicazione, se non in forma anonimizzata sull'area riservata della

SNA – ha, ai sensi del D.P.R. n. 272/2004, esclusivamente la funzione di escludere, ove sussistenti, gli “allievi” che si collocassero in soprannumero rispetto al numero dei posti di dirigente messi a bando, ai sensi dell'art. 13, e quella di individuare le assegnazioni “*sulla base delle preferenze espresse, per lo svolgimento del periodo di formazione specialistica di 4 mesi*”, ai sensi dell’ art. 14, comma 1;

d) l'articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 272/2004, nel prevedere l'assegnazione ai fini del periodo di formazione specialistica, oltre a precisare il fine della medesima e a circoscriverne la valenza temporale ad un periodo di 4 mesi, utilizza la qualifica di "allievi", essendo ancora in corso la procedura e l'iter formativo e lo stesso fa, al comma 2, dove ribadisce che gli stessi "allievi", all'esito del periodo di formazione specialistica, sostengono un esame finale; conseguentemente, coloro che si collocano nella graduatoria di merito “intermedia” di cui all'art. 14 non possono essere qualificati come "vincitori del concorso”;

e) il medesimo articolo 14, comma 1, nel disciplinare l'assegnazione degli "allievi" alle "amministrazioni di destinazione" - locuzione da intendersi come quelle che hanno messo i posti a bando nei limiti delle coperture finanziarie (ovvero di futura destinazione), scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi - non rinvia in alcun modo all'articolo 15, comma 2, quale disposizione dedicata alla graduatoria finale, disposizione quest'ultima che, solo a seguito dell'approvazione della medesima graduatoria con decreto debitamente pubblicato, conferisce al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito di procedere all'assegnazione dei "vincitori" alle Amministrazioni di destinazione;

f) la qualifica di "vincitori" del corso concorso viene utilizzata esclusivamente all'articolo 15, comma 1, in merito alla graduatoria finale e, al comma 2, in relazione all'assegnazione degli stessi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero in un articolo distinto dall'assegnazione ai fini dello svolgimento del periodo di formazione specialistica di cui all'articolo 14, comma 1, che utilizza la qualifica di "allievi" e non prevede alcun rinvio alla disposizione di cui all'articolo 15 né viceversa viene da tale disposizione richiamata.

2.- A tale proposito, la violazione della surrichiamata normativa da parte delle Amministrazioni resistenti si evidenzia in particolare dai seguenti elementi.

2.1.- In primo luogo, il Decreto del Presidente della SNA n. 126/2024 recante "9° Corso concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale - norme relative agli allievi" in maniera del tutto perplessa e contraddittoria e in palese spregio dell'art. 15, D.P.R. n. 272/2004, all'art. 14, rubricato "*esame conclusivo della fase di formazione generale*", stabilisce, al comma 5, che "*superano l'esame conclusivo della fase di formazione generale gli allievi che ottengono un punteggio di almeno ottanta su cento. Sono proclamati vincitori solo gli allievi che si collocano nella graduatoria finale di merito entro il numero dei posti disponibili per le assunzioni specificato nel bando di concorso*". Pertanto, il suddetto decreto, in palese spregio del disposto degli artt. 14 e 15, D.P.R. n. 272/2004, erroneamente qualifica la suddetta graduatoria (intermedia) di merito, adottata all'esito dell'esame conclusivo della fase di formazione generale, come "graduatoria finale" e gli "allievi" utilmente collocati nella medesima graduatoria (intermedia) di merito come "vincitori del concorso".

2.2.- Inoltre, il medesimo Decreto del Presidente della SNA n. 126/2024, in violazione degli artt. 14, comma 1, e 15, comma 2, D.P.R. n.

272/2004, stabilisce all'art. 15, - rubricato "fase di formazione specialistica" - comma 2, che "*il Dipartimento della Funzione Pubblica provvede ad assegnare gli allievi alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze espresse, tenuto conto del posizionamento nella graduatoria finale di merito risultante dall'esame conclusivo della fase di formazione generale*"; e ciò senza specificare che tale assegnazione è limitata al fine di "*svolgere un periodo di formazione specialistica*", ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 272/2004.

2.3.- Il medesimo Decreto del Presidente della SNA n. 126/2024, al fine di poter attribuire un valore "definitivo" ai fini dell'assegnazione alla graduatoria (intermedia) di merito, qualifica in maniera perplessa e contraddittoria come "graduatoria finale di merito" sia la graduatoria (intermedia) successiva all'esame svolto al termine della fase di formazione generale (artt. 14, comma 5, e 15, comma 2 del medesimo Decreto), sia la graduatoria finale di merito adottata dopo lo svolgimento dell'esame finale al termine della fase di formazione specialistica (art. 16, comma 6, del medesimo Decreto). Di contro, il DPR n. 272/2004 qualifica la graduatoria "intermedia" semplicemente come "graduatoria di merito" (art. 13, comma 1; art. 14, comma 1), mentre solo l'art. 15 ha ad oggetto la "graduatoria finale del corso - concorso" successiva all'esame finale di cui all'art. 14, comma 2.

2.4.- Con decreto della Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 veniva approvata la graduatoria "dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso" e, seguito dell'espressione delle preferenze degli "allievi" di cui all'art.14, D.P.R. n. 272/2004, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. 2072-P del 19/03/2025 - con la quale si doveva procedere all'assegnazione degli "allievi" alle Amministrazioni "*per svolgere un periodo di formazione*

*specialistica di quattro mesi*" ai sensi e ai fini dell'art. 14, comma 1, D.P.R. n. 272/2004, ha qualificato – in violazione della medesima norma - i suddetti "allievi" come "vincitori del concorso" e con la medesima nota ha trasmesso alla SNA *“il prospetto contenente i nominativi dei vincitori del concorso indicato in oggetto comprensivo dell'indicazione dell'Amministrazione assegnata”*. In altri termini, l'Amministrazione – prima che si svolgesse la seconda fase del corso concorso, il successivo esame finale e adottata la graduatoria finale – ha ritenuto erroneamente che, all'esito della graduatoria (intermedia) di merito di cui agli artt. 13 e 14, comma 1, D.P.R. n. 272/2004, fossero "già" individuati i "vincitori del concorso" da assegnare – in via definitiva - alle Amministrazioni di destinazione ai sensi e ai fini dell'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 272/2004, in tal modo violando e disapplicando le suddette disposizioni normative.

2.5.- Il DPCM del 28 luglio 2025, di approvazione della graduatoria finale, pubblicato il 31 luglio 2025, richiama in premessa, quale "VISTO", *"la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l'elenco dei vincitori del concorso e dell'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272"* e contestualmente, nella parte dispositiva, in difformità dall'art 15, comma 2, D.P.R. n. 272/2004, non provvede all'assegnazione dei vincitori di cui alla graduatoria finale del corso - concorso alle Amministrazioni di destinazione.

2.6- In buona sostanza, le Amministrazioni resistenti hanno – contrariamente alla disciplina normativa applicabile – ritenuto “concluso” il corso-concorso con l'esame conclusivo della fase di formazione generale e la relativa graduatoria di merito, declassando a “mero tirocinio” la

successiva fase di formazione specialistica e privando di ogni valore sia la fase di formazione specialistica che “gli allievi” – e non “i vincitori del concorso” – svolgono ai sensi dell’art. 14, che il successivo esame finale di cui al medesimo articolo e la relativa valutazione espressa in punti da parte della Commissione appositamente nominata (DPCM del 15 aprile 2025) e la graduatoria dei “vincitori di concorso” di cui all’art. 15, comma 1, peraltro l’unica approvata con DPCM, debitamente registrata dagli organi di controllo, e pubblicata per estratto sulla G.U.

Si osserva infatti che, laddove il DPR n. 272/2004 avesse inteso cristallizzare la graduatoria (intermedia) di merito, ai fini dell’assegnazione definitiva alle Amministrazioni di destinazione finale, attribuendo, conseguentemente, all’esame finale il valore di una mera “idoneità”, priva di alcuna ulteriore funzione, lo avrebbe espressamente qualificato tale. Viceversa, non solo il DPR ha disciplinato l’esame finale in apposita disposizione (art. 14 comma 2), ma ha previsto l’attribuzione di un punteggio distinto ed autonomo rispetto a quello conseguito all’esito dell’esame della fase di formazione generale ed oltre tutto, per siffatto esame finale, ha espressamente indicato una soglia minima di 80 punti su 100 per il suo superamento.

È quindi evidente che l’operato dell’Amministrazione e i relativi atti violano clamorosamente la normativa di riferimento.

3.- L’illegittimità degli atti impugnati per irragionevolezza e illogicità, si evidenzia anche sotto altro connesso profilo.

3.1.- La definizione della procedura di assegnazione operata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l’assegnazione definitiva alle Amministrazioni di destinazione degli “allievi” sulla base del risultato dell’esame di formazione generale, determina, in maniera del tutto irragionevole, che sia privata di qualsivoglia valore sia la successiva fase di

formazione specialistica, sia l'esame finale (che prevede l'attribuzione di un punteggio in centesimi) e la conseguente graduatoria finale che, invece, in base alla disciplina di cui all'art. 15, D.P.R n. 272/2004, determina i “vincitori” del corso - concorso, il relativo posizionamento in base al punteggio conseguito (e a parità di punteggio, mediante applicazione dei titoli di preferenza) e la conseguente assegnazione alle Amministrazioni di destinazione.

3.2.- La suddetta modalità di assegnazione adottata dal Dipartimento della Funzione pubblica è altresì irragionevole in quanto non considera l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 272/2004 e 16, comma 5, del Decreto del Presidente della SNA n. 126/2024 - che un allievo, ammesso alla fase di formazione specialistica sulla base della graduatoria intermedia di cui all'art. 13, D.P.R. n. 272/2004, non sia ammesso all'esame finale ovvero non ottenga all'esame finale successivo alla fase di formazione specialistica il punteggio di 80 punti previsto dalla normativa vigente quale punteggio minimo per il superamento dell'esame finale stesso e conseguentemente non venga immesso nella graduatoria finale dei vincitori del corso-concorso, circostanza quest'ultima che determinerebbe la necessità - anche seguendo l'illegittimo modo di operare del Dipartimento della Funzione Pubblica - di procedere alla riassegnazione delle sedi di destinazione per tutti i vincitori, sulla base delle preferenze già espresse.

Analoga circostanza verrebbe a verificarsi allorché un allievo, nel corso dello svolgimento della seconda fase del corso concorso, decidesse di ritirarsi – ad esempio in quanto vincitore di altro concorso – e quindi si rendesse necessario procedere alla “ri-assegnazione” (nella illegittima prospettiva delle Amministrazioni resistenti) delle sedi di destinazione.

4.- Inoltre, l'operato dell'Amministrazione è anche contraddittorio.

Se infatti, come sopra dedotto, gli allievi che hanno superato la fase di formazione generale sono stati erroneamente qualificati come “vincitori di concorso” e l’assegnazione ai fini della fase di formazione specialistica è stata surrettiziamente e illegittimamente trasformata nell’assegnazione finale dei vincitori ai fini dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 272/2004, si deve rilevare che tale condotta risulta contrastante con quanto disposto dalla stessa SNA nel Decreto n. 22/2025 del Presidente della SNA concernente lo svolgimento dell’esame conclusivo della (prima) fase di formazione generale (art. 1). Tale decreto all’art. 3, rubricato “graduatoria finale” – anche se riferibile esclusivamente alla prima fase del corso concorso – prevede, ai commi 2 e 3, che *“la graduatoria definitiva, compilata tenendo conto – a parità di punteggio – dei titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4 del DPR. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, è approvata con decreto della Presidente della SNA ed è pubblicata sul sito internet sna.gov.it. 3. Il suddetto decreto è trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica per l’assegnazione degli allievi alle amministrazioni di destinazione ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 272/2004”* (sottolineature nostre, ndr), cioè a dire per l’assegnazione *“alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi”* (art. 14, comma 1).

Dunque, nel suddetto Decreto del Presidente della SNA l’assegnazione successiva alla graduatoria “intermedia” a conclusione della fase di formazione generale concerne “gli allievi” e non “i vincitori” e attiene alla destinazione di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 272/2004, cioè all’assegnazione per la (sola) successiva fase di formazione specialistica.

E' quindi evidente la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione anche considerando gli atti adottati dalla SNA e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

5. - Pertanto, la procedura del corso - concorso si è conclusa con l'approvazione della graduatoria finale pubblicata il 31.07.2025, a seguito delle prove di esame finali e dell'attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione e, sulla base del disposto dell'art. 15, D.P.R. n. 272/2004, è questa graduatoria, e non quella (intermedia) di merito stilata all'esito della (prima fase) di formazione generale, a dover determinare sulla base del posizionamento dei "vincitori" (e non degli "allievi"), delle preferenze dagli stessi espresse e dei titoli di preferenza dichiarati, l'assegnazione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica alle Amministrazioni di destinazione.

5.1- Si evidenzia, altresì, una palese disparità di trattamento in danno della Dott.ssa Silvia Tossini rispetto ad altri candidati del medesimo IX corso-concorso, i quali, pur avendo conseguito punteggi inferiori nella graduatoria finale, sono stati assegnati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in violazione dei criteri di assegnazione previsti dall'art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 272/2004. In particolare, come ricostruito nei fatti, si rileva che la Dott.ssa Tossini ha conseguito un punteggio finale di 91/100, collocandosi al 73° posto nella graduatoria finale approvata con DPCM del 28 luglio 2025. Altri candidati, quali la Dott.ssa Corinna Tarlantini (74° posto), il Dott. Alessio Feoli (81° posto) e la Dott.ssa Silvia Sopranzetti (102° posto), sono stati assegnati al MEF, nonostante si trovassero in posizione subordinata rispetto alla ricorrente nella graduatoria finale.

Tale circostanza dimostra che l'Amministrazione ha disatteso il principio di assegnazione secondo l'ordine di graduatoria, privando la

ricorrente del diritto, riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza, di essere assegnata alla sede prescelta in base al miglior posizionamento.

La condotta amministrativa risulta pertanto arbitraria, illogica e discriminatoria, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

D'altra parte, la stessa giurisprudenza ha affermato che *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161). Inoltre, l'art. 28, comma 1, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prevede che *“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”*. Depongono nello stesso senso i principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost., i quali si impongono anche nelle operazioni di scelta del personale, oltre che nello svolgimento delle procedure concorsuali per le nuove assunzioni. Difatti, come osservato da questo Consiglio, *“il criterio di assegnazione delle sedi oggetto di interpello secondo l'ordine di graduatoria assurge a rango normativo generalmente valido anche nei casi di procedure comparative”* (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5044)” (Cons. Stato, Sez. IV, 8 agosto 2019, n. 5632).

Conseguentemente, la determinazione del Dipartimento della Funzione Pubblica di definire le assegnazioni delle sedi sulla base della graduatoria (intermedia) di merito stilata all'esito dell'esame di formazione generale - e quindi prima dell'inizio della fase di formazione specialistica, dell'espletamento dell'esame finale, dell'adozione e dell'approvazione della graduatoria finale - è del tutto illegittima in quanto viola l'art. 97 Cost., il D.P.R. n. 272/2004 e segnatamente l'art. 15 ed è del tutto irragionevole e arbitraria e comporta inoltre una distribuzione non ottimale delle risorse umane, con possibile impatto negativo sull'efficacia dell'azione amministrativa.

\* \* \*

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Le considerazioni che precedono danno conto della sussistenza del *fumus boni iuris*.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, anche ai fini della salvaguardia dell'interesse pubblico, ad avere una tempestiva collocazione stabile dei vincitori del corso concorso che vanno ad assumere la delicata qualifica dirigenziale, è assai opportuno che la presente controversia venga sollecitamente definita nel merito e pertanto si formula la presente istanza cautelare ai sensi e ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Con l'occasione, si chiede che l'On.le Collegio voglia anche valutare la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio per la quale – in caso l'On.le TAR si determinasse in tal senso - si chiede sin da ora l'autorizzazione ai pubblici proclami mediante modalità informatiche.

\* \* \*

Per tutti i suesposti motivi, con la più ampia riserva di aggiungere, modificare, meglio specificare, proporre motivi aggiunti, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia accogliere il ricorso e per l'effetto annullare -

previa sospensione - i provvedimenti impugnati.

Si dichiara che la causa attiene alla materia del pubblico impiego ed il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Con vittoria di spese e onorari.

Roma, 8 ottobre 2025

(Marco Di Lullo)

(Francesco Coronidi)